



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VIII – Strumenti di misura e metalli preziosi

Alle Camere di Commercio
Uffici Metrici

LORO SEDI

OGGETTO: Disposizioni riguardanti i centri tecnici

Il “tachigrafo intelligente” è stato normato con il Regolamento UE 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio al quale è seguito il Regolamento di esecuzione UE 2016/799, emendato dal Regolamento di esecuzione 2018/502.

Nell'Appendice 15-paragrafo 4 del Regolamento di esecuzione UE 2016/799 sono definite le disposizioni per il periodo successivo alla data di introduzione del “tachigrafo intelligente”, il 15 giugno 2019.

Si ritiene, quindi, necessario precisare quali siano le procedure alle quali attenersi per la gestione dei relativi procedimenti amministrativi:

- 1) i Centri tecnici autorizzati a effettuare interventi tecnici solo su tachigrafi digitali, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 agosto 2007 - Articolo 2 lettera i) potranno continuare a effettuare detti interventi tecnici, esclusa l'installazione di tachigrafi digitali, e richiedere il rinnovo dell'autorizzazione, con la procedura attualmente prevista;
- 2) potranno essere richieste autorizzazioni, come Centri tecnici, per effettuare interventi tecnici solo su tachigrafi digitali, di cui all'Articolo 2, lettera i) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 agosto 2007, esclusa l'installazione di tachigrafi digitali, con la procedura attualmente prevista;
- 3) potranno essere richieste autorizzazioni, come Centri tecnici, a operare su tachigrafi intelligenti, che permetteranno di operare anche su tachigrafi digitali (esclusa la loro installazione), presentando istanza a questa Amministrazione per il tramite della CCIAA territorialmente competente con la procedura attualmente prevista ai sensi del D.M. 10 agosto 2007; la documentazione deve attestare il possesso dei requisiti già acquisiti alla data dell'istanza, compreso la strumentazione per operare su tachigrafi intelligenti, prevista dalle norme sopra



richiamate, e l'adeguata formazione del personale tecnico in organico, effettuata da fabbricanti di tali strumenti.

- 4) i Centri tecnici autorizzati a effettuare interventi tecnici su tachigrafi digitali di cui all'Articolo 2, lettera i) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 agosto 2007, possono richiedere l'estensione dell'autorizzazione, che avrà la validità temporale dell'originaria autorizzazione, per operare anche su tachigrafi intelligenti presentando istanza a questa Amministrazione per il tramite della CCIAA territorialmente competente, documentando il possesso dei requisiti già acquisiti alla data dell'istanza: strumentazione idonea ad operare su tachigrafi intelligenti, prevista dalle norme sopra richiamate, e l'adeguata formazione del personale tecnico in organico, effettuata da fabbricanti di tali strumenti.

Considerate le richieste di chiarimenti pervenute da ambienti interessati, si coglie l'occasione per precisare che:

- a) per i Centri tecnici autorizzati a effettuare interventi tecnici su tachigrafi digitali, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 agosto 2007 Articolo 2 lettera i), ai quali è stata successivamente rilasciata l'autorizzazione a operare su tachigrafi analogici, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 agosto 2007 Articolo 17 comma 2 se verrà meno l'autorizzazione a effettuare interventi tecnici su tachigrafi digitali conseguentemente verrà meno anche l'autorizzazione a operare su tachigrafi analogici;
- b) le carte tachigrafiche di seconda generazione (intelligenti) sono utilizzabili anche nelle unità elettroniche di bordo di prima generazione (digitale).

IL DIRIGENTE
(Dott. Giuseppe Capuano)